



STATUTO

ART. 1 FINALITA' e DENOMINAZIONE

La nuova denominazione della società è “ **CICLISTICA MARASSI – GENOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**”.

- 1) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dall'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del CICLISMO attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti.
- a) La promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali e internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- b) La formazione e l'aggiornamento tecnico sportivo dei propri atleti e tecnici.
- 2) Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del CICLISMO inteso come mezzo di formazione psico-fisico ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere attività didattica per l'avvio l'aggiornamento e perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria Sede sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso la gestione di un posto di ristoro.
- 3) L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'elettività delle cariche associative si deve avvalere prevalentemente da prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e/o specializzare le sue attività.
- 4) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA e della UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 2 ATTIVITA'

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati, nell'osservanza di quanto dispone lo Statuto ed il regolamento della F.C.I., alla quale l'associazione è affiliata. Copia del presente Statuto e successive modificazioni verrà consegnato ad ogni socio.

ART. 3 SEDE SOCIALE

La Sede dell'Associazione è sita in Genova.

ART. 4 SOCI

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari
- Soci Atleti

Soci Ordinari sono coloro i quali non sono in possesso della tessera federale per lo svolgimento dell'attività ciclistica.

Soci Atleti sono coloro i quali sono in possesso della tessera federale per lo svolgimento di attività ciclistica: essi potranno godere di particolare assistenza da parte dell'associazione a supporto dell'attività sportiva.

L'età minima necessaria per l'ammissione è di anni 18. Possono comunque essere ammessi quali Soci Atleti minori che abbiano compiuto gli anni sette, a seguito di domanda d'iscrizione contenente il benestare del genitore esercente la patria potestà.

Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti colposi

ART. 5 QUOTE SOCIALI.

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota sociale, per singola categoria, stabilita dall'assemblea dei Soci, nei termini da essa indicati.

I Soci che, a seguito d'invio scritto, non provvederanno nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni attività sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre tre mesi comporterà l'esclusione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali sono:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

I soci minori di anni 18 non potranno ricoprire cariche sociali. Tutte le cariche, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Società.

ART. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA.

L'assemblea Generale dei Soci è convocata in sedute straordinaria ed ordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso ai Soci 15 giorni prima.

L'Assemblea in sedute ordinaria è convocata entro il 31 Gennaio di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

ART. 8 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Abbiano compiuto il 18 anno di età.
- Siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni Socio potrà essere portatore di n° 2 deleghe di altri Soci.

Le Assemblee sono validamente costituite: in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei convenuti.

ART. 9 ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA

E' compito dell'Assemblea Ordinaria:

- Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - Eleggere ogni due anni il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale.
- Determinare l'ammontare delle quote sociali,
- Approvare i programmi delle attività da svolgere,
- Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci.

Le proposte dei Soci devono essere rese note almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Due Vice Presidente;
- N° 7 Consiglieri;

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate, dal CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con copia del verbale.

Il consiglio eleggerà il Segretario dell'Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci ed in questo caso il Segretario non ha diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso d'impedimento o di assenza di questo.

Per la validità delle delibere, si richiede la presenza del 50% più uno dei suoi membri in carica.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro il consiglio Direttivo:

- Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale dell'attività sociale ed i programmi da svolgere;
- Stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario;
- Esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Emanando i Regolamenti interni e di Attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività

sociale;

- Approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

ART. 12 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno Sociale e l'Esercizio Finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo relativo al conto economico.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 13 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE .

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria delibererà la destinazione del patrimonio sociale che, comunque, dovrà essere riutilizzato per attività sportive associazionistiche senza fini di lucro.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il patrimonio sociale attivo sarà devoluto a favore di enti di beneficenza.

ART. 14 ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, ogni controversia che possa insorgere tra i Soci per qualsiasi motivi, comunque attinente l'Attività Sociale, sarà demandata all'inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti e da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo della Società.

I componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irritale, quali amichevoli compositori, inappellabile e senza le formalità di procedura previste dal Comitato Provinciale Competente.

L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del Socio inadempiente dall'Associazione.

ART. 15 NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno applicate le norme previste dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e dalle Normative del C.O.N.I. e della Federazione Ciclistica Italiana.